



DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOMALA

ANNO II.

Mogadiscio, 6 Aprile 1971

Suppl. n. 2 al n. 4

DIREZIONE E REDAZIONE

Presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 300 — L'abbonamento richiesto in tempo stabilito, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI

FIRST PART

LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

- LEGGE 20 Febbraio 1971, n. 28 — *Istituzione dell'Ente per lo Sviluppo Idrico.* Pag. 365
- LAW No. 28 of 20 February 1971 — *Governing the Water Development Agency.* » 372
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 1 Marzo 1971, n. 87 — *Regolamento di Procedura della Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate.* » 379
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO 4 Marzo 1971, n. 88 — *Nomina della Commissione Economica delle Imprese Nazionalizzate.* » 383

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO DELLE
FINANZE 29 Marzo 1971, n. 89 — *Determinazione
prezzo di vendita al pubblico di Sigarette di produ-
zione Bulgare.*

Pag. 384

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI
3 Aprile 1971, n. 90 — *Concessione e conseguente
libera disponibilità di area di terreno demaniale a
favore della Sig.ra Salma Kaliffa Abdulcadir Issa.*

» 385

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa della Società
Dreiring-Werke K.G. (50)*

» 387

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa della Società
Industria Chimica. (51)*

» 388

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa della Società
Henkel & C.ie GmbH. (52)*

» 388

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa della Società
American Cynamid Company. (53)*

» 389

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO —
*Certificato deposito marchio d'impresa della Società
Farmaceutici Italia. (54)*

» 390

PARTE PRIMA
ATTI LEGISLATIVI ED AMMINISTRATIVI
FIRST PART
LEGISLATIVE AND ADMINISTRATIVE ACTS

LEGGE 20 Febbraio 1971, n. 28.

Istituzione dell'Ente per lo Sviluppo Idrico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge 1° Agosto 1966 n. 13, relativa all'Ordinamento delle acque;

VISTA la Legge 11-12-1967 n. 2, istitutiva dell'Ente Idrico di Mogadiscio;

VISTA la Legge 1° Aprile 1970 n. 16, relativa agli Enti di Diritto Pubblico e alla Revisione dei conti delle imprese industriali e commerciali e degli Istituti di credito a partecipazione Statali;

UDITO il Consiglio dei Segretari;

PRESA NOTA dell'approvazione del Consiglio Rivoluzionario Supremo;

PROMULGA

la seguente Legge:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1 — Istituzione dell'Ente per lo Sviluppo Idrico

Art. 1

Agenzia per lo Sviluppo Idrico

1. L'Agenzia per lo Sviluppo Idrico, in prosieguo definita «Agenzia» viene istituita con presente Legge. Essa è un Ente autonomo, dotato di personalità giuridica.

2. L'Agenzia è regolata dalle norme della Legge generale sugli Enti Autonomi, e cioè la Legge n. 16 del 1° Aprile 1970.

3. Ogni bene mobile od immobile che, alla data della entrata in vigore della presente Legge, risultasse appartenere all'Agenzia

Idrica di Mogadiscio e di Chisimaio, istituita con Legge n. 2 dell'11 dicembre 1967, nonchè i beni, ivi comprese le attrezzature ed i veicoli, che alla predetta data risultassero appartenere al Dipartimento delle Acque del Ministero Risorse Minerario e Idriche e viene con la presente trasferito all'Agenzia.

4. L'Agenzia rileva in proprio tutti i diritti e gli obblighi dell'Agenzia Idrica di Mogadiscio, Chisimaio e del Dipartimento delle Acque, in quanto compatibili con la presente e con qualsivoglia altra disposizione in vigore.

Art. 2

Supervisione dell'Agenzia

1. L'Agenzia opera sotto la supervisione del Segretario di Stato Risorse Minerario e Idriche.

2. Il Segretario di Stato Risorse Minerario e Idriche può impartire all'Agenzia qualsivoglia direttiva ripulata utile nel tempo onde garantire che l'Agenzia stessa operi secondo i migliori interessi dello Stato.

Art. 3

L'Agenzia ha sede in Mogadiscio, e può istituire uffici dipendenti in altre località della Repubblica.

Art. 4

Scopi

1. Scopo precipuo dell'Agenzia è lo Sviluppo delle risorse Idriche nel territorio della Repubblica.

2. Nel perseguimento di tale scopo l'Agenzia cura:

- (a) il reperimento delle necessarie risorse idriche;
- (b) la costruzione di acquedotti, reti idriche e impianti di distribuzione;
- (c) la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi alle risorse idriche ed al potenziale delle medesime nel territorio della Repubblica;
- (d) lo svolgimento di ricerche e studi nel settore delle risorse idriche;
- (e) la predisposizione di piani organici per l'idonee utilizzazione delle risorse idriche;
- (f) la preparazione, la programmazione e l'esecuzione di iniziative relative alle risorse idriche, onde coordinare l'impiego e l'uso delle acque nel territorio della Repubblica.
- (g) alla stipulazione di contratti, convenzioni ed accordi a ciò necessari;

- (h) il reperimento dei pezzi di ricambio necessari per gli impianti idrici, dei vari governi locali;
- (i) l'addestramento del personale dipendente nei settori tecnici e amministrativi onde assicurare il massimo rendimento dei servizi;
- (l) la determinazione dei costi delle opere idriche realizzate per conto delle singole amministrazioni dei governi locali, nonchè l'addebitamento dei medesimi a detta amministrazioni;
- (m) il rimborso dei prestiti contratti con lo Stato, con gli Enti Pubblici o con istituti di credito nazionali o stranieri.

Art. 5

Poteri e Facoltà

1. L'Agenzia dispone di tutti i poteri e facoltà necessari per il perseguimento dei fini di cui alla presente legge o ad altra qualsivoglia Legge.

2. Nonostante il carattere generale della norma di cui sopra, l'Agenzia può avvalersi delle servitù attive o passive prelate, nonchè delle agevolazioni per la pubblica utilità ai fini della sua attività di ricerca e di costruzione.

3. L'Agenzia può ottenere i permessi di ricerca o di costruzione di cui al precedente paragrafo (2) del presente Articolo dai rispettivi governi locali.

Art. 6

Diritti al rimborso di spese

L'Agenzia, quando reputa opportuno, può esigere dalle singole amministrazioni Municipali, il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere idriche effettuate nonchè i servizi resi per conto delle medesime.

Art. 7

Diritto a trasferire opere ultimate alle Autorità competenti

L'Agenzia deve trasferire le opere idriche ultimate, i punti d'acqua e le relative attrezzature alle amministrazioni Municipali locali competenti, ai fini del loro funzionamento e manutenzione.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Sezione 1 — Direttore Generale

Art. 8

Nomina

Il Direttore Generale dell'Agenzia viene nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta

del Segretario di Stato Risorse Minerario e Idriche sentito il Consiglio dei Segretari.

Art. 9

Emolumenti

Gli emolumenti del Direttore Generale dell'Agenzia vengono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato Risorse Minerarie e Idriche sentito il Consiglio dei Segretari.

Art. 10

Funzioni

1. Il Direttore Generale è il massimo responsabile dell'Agenzia, e la rappresenta.
2. Può concludere in nome dell'Agenzia contratti operativi.
3. E' responsabile dei fondi dell'Agenzia e della tenuta della contabilità della medesima Risorse Minerario e Idriche.
4. In caso di temporanea assenza od impedimento, le funzioni del Direttore Generale vengono esercitate da un funzionario dell'Agenzia all'uopo designato dal Segretario di Stato Risorse Minerario e Idriche.

Art. 11

Personale

1. L'Agenzia provvede all'assunzione del personale necessario, fermo restando che, nella determinazione dell'organico, verrà data precedenza al personale attualmente impiegato presso il Dipartimento delle Acque del Ministero Risorse Minerario e Idriche.
2. Nessuno che comunque abbia interessi diretti od indiretti in contratti o contratti di vendita od affitto con l'Agenzia, od in qualsivoglia opera o lavoro per conto dell'Agenzia può essere o permanere assunto alle dipendenze dell'Ente.
3. I termini e le condizioni per la prestazione d'opera che parte del personale dell'Agenzia, fermo restando le disposizioni generali relative ai termini stabiliti del Governo, saranno determinati dal Regolamento.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da:
(a) un contributo iniziale a carico dello Stato;

- (b) qualsivoglia altro contributo da parte dello Stato o di Enti pubblici o privati;
- (c) gli introiti provenienti da opere idriche realizzate e da servizi resi;
- (d) la dotazione dell'Agenzia Idrica di Mogadiscio-Chisimaio e del Dipartimento acque delle Risorse Minerario e Idriche, che vengono trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'Articolo 1 della presente Legge.

Art. 13

Riserve

1. Ai fini della propria attività, l'Agenzia è autorizzata ad accantonare riserve.

2. Salvo che il governo disponga altrimenti, le riserve accantonate a titolo di ammortamento possono essere utilizzate solo per l'ampliamento o la sostituzione degli impianti e delle attrezzature dell'Agenzia.

3. Il Regolamento stabilisce l'uso cui destinare le riserve, diverse dal fondo di ammortamento.

4. Le riserve, ove ciò non pregiudichi la solvibilità dell'Agenzia, possono essere investite a breve o lungo termine in Istituti di credito dello Stato od in obbligazioni dello Stato.

Art. 14

Prestiti autorizzati

Ai propri fini sociali, l'Agenzia può ottenere prestiti da istituti finanziari nazionali od esteri, previa approvazione del Segretario di Stato Risorse Minerario e Idriche.

Art. 15

Esercizio Finanziario

L'esercizio Finanziario dell'Agenzia ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 16

Bilancio

Entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, il Direttore Generale provvede alla stesura di una relazione, definita «Relazione Annuale di Bilancio» per il successivo esercizio finanziario, che riporterà i preventivi in entrata ed in uscita dell'Agenzia stessa. Detta Relazione Annuale di Bilancio viene sottoposta al Ministero Risorse Minerario e Idriche ed al Ministero delle Finanze.

Art. 17

Contabilità Annuale

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Direttore Generale prepara la contabilità annuale ed il conto perdite e profitti del-

l'Agenzia e li presenta al Ministero Risorse Minerario e Idriche ed al Ministero delle Finanze.

2. Il Segretario di Stato Risorse Minerario e Idriche di concerto con il Segretario di Stato alle Finanze, ha facoltà di approvare il rendiconto annuale ed a disporre la pubblicazione del medesimo a spese dell'Agenzia.

Art. 18

Contabilità

La contabilità dell'Agenzia sarà tenuta nei modi prescritti dai Regolamenti Generali emessi dal Governo a tale scopo, nonchè dal Regolamento dell'Agenzia.

Art. 19

Controlli

La contabilità dell'Agenzia sarà sottoposta al controllo della sezione istituita presso l'ufficio del Magistrato ai Conti allo scopo di controllare la contabilità degli Enti Autonomi.

Art. 20

Esenzione Fiscale

Nè il governo nè qualsivoglia altro Ente operante nel territorio della Repubblica possono imporre all'Agenzia il pagamento di tasse, imposte, diritti o contributi di qualsivoglia genere, ivi comprese le eventuali tasse, imposte, diritto o contributi relativi all'approvvigionamento di acque sotterranee per il sistema idrico dell'Agenzia, alle proprietà o redditi dell'Agenzia od all'acquisto o impiego di acque fornite all'Agenzia stessa.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Regolamenti

I Regolamenti dell'Agenzia saranno emanati con Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, su proposta del Segretario di Stato Risorse Minerarie e Idriche.

Art. 22

Regolamento Interno

Il Regolamento interno dell'Agenzia ove conforme alla presente Legge ed ai Regolamenti, può essere emanato dal Direttore Ge-

nerale. Detto regolamento interno verrà sottoposto al Segretario di Stato Riforme Minerarie e Idriche il quale, ove lo reputi necessario, può restituirlo per ulteriore esame e modifica.

Art. 23

Abrogazione

La Legge 11 dicembre 1967, n. 2, sulla istituzione dell'Agenzia Idrica di Mogadiscio, è abrogata con la presente.

Art. 24

Prevalenza del testo Inglese

In caso di divergenza tra il testo Italiano e quello Inglese, sarà questo ultimo a prevalere.

Art. 25

Entrata in vigore

1. La presente Legge entrerà in vigore dal 1° Maggio 1971 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala.

2. Si manda a tutti di osservarla e farla osservare quale Legge della Repubblica.

Mogadiscio, li 20 Febbraio 1971.

IL PRESIDENTE

del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

LAW No. 28 of 20 February, 1971.

Governing the Water Development Agency.

THE PRESIDENT
OF THE SUPREME REVOLUTIONARY COUNCIL

HAVIN SEEN the First Charter of the Revolution of 21st October 1969;

HAVING SEEN Law, of 1st August 1966, no. 13 concerning the Water Regulations;

HAVING SEEN Law No. 16 of 1st April 1970, Governing Autonomous Agencies and Audit of Industrial and Economical undertakings and Credit Institutions with State participation.

HAVING HEARD the Council of Secretaries;

TAKING NOTE of the approval of the Supreme Revolutionary Council;

HEREBY PROMULGATE

the following Law:

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Section 1 — Establishing water Development Agency

Article 1

Water Development Agency

1. The Water Development Agency, hereinafter called «the Agency», is hereby established. It shall be an Autonomous Agency with juridical personality.

2. The Agency shall be subject to the provisions of the General Law governing Autonomous Agencies, Law No. 16 of 1 April 1970.

3. All moveable and immoveable properties, which at the time of coming into force of this Law belonged to the Mogadishu and Chismaio Water Agency established by Law No. 2 of 11 December 1967 and the moveable properties including equipment and vehicles, which on the aforesaid date belonged to the Water Department of the Ministry of Mineral and Water Resources are hereby transferred to the Agency.

4. The Agency shall succeed to all the rights and obligations of the Mogadishu, Chismaio, Water Agency and the Water Department in so far as they are compatible with this Law and any other provisions in force.

Article 2

Supervision of the Agency

1. The Agency shall function under the supervision of the Secretary of State for Mineral and Water Resources.

2. The Secretary of State for Mineral and Water Resources may give the Agency such directives as he may consider necessary from time to time in order to ensure that it acts in accordance with the best interest of the State.

Article 3

The Agency shall have its Head Office in Mogadishu and may establish branches in other places in the Republic.

Article 4

Purposes

1. The main purpose of the Agency shall be the development of water resources within the territory of the Republic.

2. In furthering said purpose, the Agency shall promote:

- (a) the research of the necessary water resources;
- (b) the construction of aqueducts, water networks and distribution facilities;
- (c) the collection and the evaluation of all data relating to water resources and the potential thereof in the territory of the Somali Democratic Republic;
- (d) the development of research and studies in the field of water resources;
- (e) the preparation of comprehensive plans for the proper use of water resources;
- (f) the preparation, programming and execution of projects relating to water resources, in order to coordinate the use of water within the territory of the Republic;
- (g) the stipulation of contracts, conventions and agreements necessary to such end;
- (h) the provision of spare parts necessary for water plants of the various Local Governments;
- (i) the training of the subordinate technical and clerical personnel, in order to ensure the maximum efficiency of all service;
- (j) the determination of the cost of water facilities realized for the single Administrations of the local governments and the charging thereof to said Administrations;
- (k) the reimbursement of loans obtained from the State, the Public Agencies and national or foreign credit institutions.

Article 5

General Powers

1. The Agency shall have all the powers necessary for the achievement of its objectives under this Law or any other law.

2. Notwithstanding the generality of the above provision, the Agency may use public or private right of way or public utility easements for the purposes of research and construction operations.

3. The Agency may obtain permits required for research and construction referred to in paragraph 2 of this Article, from the respective local governments.

Article 6

Rights to expense reimbursement

The Agency, where deemed appropriate shall exact from the single Municipal Administrations the reimbursement of the expenses incurred in for the realization of the water facilities built, and also for services rendered in connection therewith.

Article 7

Power to hand over completed works to appropriate authorities

The Agency must hand over completed water works, water points and related facilities to the appropriate Municipal Administration for their operations and maintenance.

CHAPTER II

ORGANIZATION

Section 1 — General Manager

Article 8

Appointment

The General Manager of the Agency shall be appointed by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council, on the proposal of the Secretary of State for Mineral and Water Resources having heard the Council of Secretaries.

Article 9

Emoluments

The emoluments of the General Manager of the Agency shall be established by decree of the President of the Supreme Revolu-

tionary Council, on the proposal of the Secretary of State for Mineral and Water Resources having heard the Council of Secretaries.

Article 10

Functions

1. The General Manager shall be the executive head of the Agency and shall represent it.

2. He may conclude operating contracts on behalf of the Agency.

3. He shall be responsible for the funds of the Agency and for the maintenance of its accounts.

4. In case of temporary absence or impediment, his functions shall be performed by an official of the Agency designated by the Secretary of State for Mineral and Water Resources.

Section 2 — Staff

Article 11

Staff

1. The Agency may appoint the staff required by it, provided that while establishing the staff requirements the Agency shall absorb all suitable personnel currently employed by the Water Department of the Ministry of Mineral and Water Resources.

2. No person, who has directly or indirectly any interest in a contract or contract of sale or lease with the Agency or in any work for the Agency, may become or remain a member of the Agency's staff.

3. The terms and conditions of services of the members of the staff of the Agency shall, subject to any general rules governing the terms and conditions of service of the staff of autonomous agencies issued by Government, be established in the Regulations.

CHAPTER III

FINANCIAL PROVISIONS

Article 12

Patrimony

The patrimony of the Agency shall be:

- (a) an initial contribution made by the State;
- (b) any other contribution made by the State, or public or private bodies;
- (c) the income from realized water works and various services;

- (d) the assets of the Mogadishu Water Agency and the Water Department of the Ministry of Mineral and Water Resources, which are transferred to the Agency under Article 1 of this Law.

Article 13

Reserves

1. The Agency may set aside reserves for its operations.
2. Except the Government disposes otherwise the reserves set aside for depreciation may be utilized only for the expansion or replacement of the Agency's plants and facilities.
3. The Regulations shall specify the use to which reserves other than those set apart for depreciation may be put.
4. Reserves may, without jeopardising the Agency's ability to meet its cash requirements, be invested on a long term or short term basis only in Government credit institutions or Government securities.

Article 14

Authorized loans

The Agency may, for purposes of its activity, obtain loans from financial institutions within the Republic and abroad, with the prior approval of the Secretary of State for Mineral and Water Resources.

Article 15

Financial year

The financial year for the Agency shall begin on 1st January and end on 31st December.

Article 16

Budget

The General Manager shall, not later than 30th September in each year, prepare a statement to be called the Annual Budget Statement for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Agency. The Annual Budget Statement shall be submitted to the Ministry of Mineral and Water Resources and the Ministry of Finance.

Article 17

Annual Accounts

1. Within 31st March in each year, the General Manager shall prepare the annual accounts, profit and loss statement of the Agency.

cy, and shall submit them to the Ministry Mineral and Water Resources and the Ministry of Finance.

2. The Secretary of State for Mineral and Water Resources shall, in consultation with the Secretary of State for Finance, be competent to approve the annual accounts and shall give instructions for their publication at the expense of the Agency.

Article 18

Accounts

The accounts of the Agency shall be maintained in the manner prescribed by any general rules issued by Government for the purpose and by its Regulations.

Article 19

Audit

The accounts of the Agency shall be audited by the separate unit established in the Office of the Magistrate of Accounts for the purpose of auditing Autonomous Agencies.

Article 20

Exemption from taxation

Neither the Government nor any other entity within the Republic shall subject the Agency to any taxes, fees, charges or levies of any kind including any tax, fee, charge or levy for the removal of underground water for the Agency's system, on the Agency's properties or revenues, or on the purchase or use of water supplied to the Agency.

CHAPTER IV

FINAL DIVISIONS

Article 21

Regulations

The Regulations of the Agency shall be issued by decree of the President of the Supreme Revolutionary Council, on the proposal of the Secretary of State for Mineral and Water Resources.

Article 22

Internal rules

Internal rules of the Agency may, subject to this Law and Regulations, be issued by the General Manager. The said internal ru-

tes shall be transmitted to the Secretary of State for Mineral and Water Resources who may, if he deems it necessary, retrun them for reconsideration and modification.

Article 23

Repeal

Law No. 2 of 11 December 1967 on the establishment of the Mogadishu Water Agency and Water Law No. 13 of 7 August 1966 are hereby repealed.

Article 24

English text to prevail

Where there is any conflict between the English and Italian texts, the English text shall prevail.

Article 25

Entry into force

1. This Law will come into force on the 1st of May 1971 and will be published in the Official Bulletin of the Somali Democratic Republic.

2. All persons shall be obliged to observe it, and cause others to observe it, as a Law of the Republic.

Mogadiscio, 20 February, 1971.

Major General Mohamed Siad Barre

PRESIDENT

of the Supreme Revolutionary Council

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO 1 Marzo 1971, n. 87.

Regolamento di Procedura della Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969, e la Legge 21 Ottobre 1969 n. 1, e la Legge 7 Maggio 1970, n. 26;

CONSIDERATI gli articoli 3 e 4 della Legge 7 Maggio 1970 n. 26;

RITENUTA la esigenza di disciplinare i poteri ed il funzionamento della Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate, alla quale sono demandati i compiti e le attività dei Comitati, di cui all'art. 3 della Legge 7 Maggio 1970 n. 26;

DECRETA:

Art. 1

La Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate, con sede in Mogadiscio, presso la Presidenza del Consiglio Rivoluzionario Supremo, ha unificato e sostituito i Comitati per la liquidazione degli indennizzi alle società ed enti nazionalizzati, di cui all'art. 3 della Legge 7 maggio 1970, numero 26, e funziona secondo le norme previste nel presente regolamento.

Ad essa sono attribuiti i più ampi poteri per la liquidazione e la negoziazione degli indennizzi agli aventi diritto.

Art. 2

La Commissione, in seguito all'esame delle domande documentate presentate dagli aventi diritto dalle imprese nazionalizzate, fissa separate riunioni per ciascuna impresa, allo scopo di avviare la liquidazione e la negoziazione degli indennizzi ammissibili.

Alle riunioni gli aventi diritto possono intervenire personalmente o a mezzo di un loro rappresentante legale, munito di valida ed efficace procura, con l'eventuale assistenza di esperti fiduciari, nel numero massimo di tre.

Il nome degli esperti fiduciari deve essere comunicato, prima dell'inizio delle riunioni, alla Commissione, la quale può escludere la partecipazione di esperti non graditi.

Alle riunioni può essere ammesso, in qualità di osservatore, un delegato governativo dello Stato, di cui risultano cittadini gli aventi diritto dalla impresa nazionalizzata, delle cui richieste si tratta.

Le riunioni sono dirette dal Presidente della Commissione, assistito dal Segretario, il quale provvede anche ad estendere il verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere conservato fra gli atti della Commissione.

Art. 3

Sin dall'inizio delle riunioni la Commissione, avvalendosi dei suoi più ampi poteri, può richiedere agli aventi diritto precisazioni, chiarificazioni e documentazione integrativa, concedendo, ad istanza degli interessati, un congruo termine per l'adempimento.

Gli aventi diritto, qualora la Commissione dovesse avanzare nei loro confronti la richiesta di cui al comma precedente, possono presentare, nel termine fissato, anche una o più memorie illustrative, in carta legale, sottoscritta dagli aventi diritto stessi o dal loro rappresentante legale.

Art. 4

Ricevute le precisazioni, le chiarificazioni e la documentazione richieste, la Commissione procede al completamento dell'esame istruttorio, acquisendo comunque agli atti ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Terminato l'esame istruttorio, la Commissione formula le proprie conclusioni motivate su ciascun punto delle richieste avanzate dagli aventi diritto.

Art. 5

Le conclusioni motivate, datate e sottoscritte dal Presidente, da ciascun Membro e dal Segretario della Commissione sono depositate nella Segreteria della Commissione stessa.

Esse sono notificate per esteso agli aventi diritto — a cura della Segreteria — nel domicilio da questi eletto nella domanda di indennizzo, a mezzo di lettera raccomandata, consegnata alla posta entro 10 (dieci) giorni dalla data del deposito.

La notifica può anche essere eseguita in mani proprie degli aventi diritto o del loro rappresentante legale e deve risultare dalla sottoscrizione da essi apposta, in segno di ricevuta, sull'originale depositato in Segreteria.

Art. 6

Entro 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione, di cui al precedente art. 5, gli aventi diritto possono far pervenire alla Segreteria della Commissione, in carta legale e sottoscritta da essi o dal loro rappresentante legale, dichiarazione di voler presentare

controdeduzioni scritte alle conclusioni formulate dalla Commissione, nonché eventuale documentazione accessoria.

Le controdeduzioni e la eventuale documentazione accessoria devono essere presentate alla Segreteria della Commissione nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui è pervenuta la dichiarazione.

Nella dichiarazione gli aventi diritto possono anche richiedere che venga fissata una nuova riunione della Commissione, per essere sentiti personalmente o a mezzo del loro rappresentante legale, con la assistenza degli esperti fiduciari e con l'intervento dell'osservatore, di cui al secondo ed al terzo comma del precedente art. 2.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, di cui al primo comma di questo articolo, o delle controdeduzioni e della documentazione, di cui al secondo comma del medesimo articolo, le conclusioni formulate dalla Commissione, ai sensi del precedente art. 4, sono considerate definitive.

Art. 7

Qualora siano state presentate le controdeduzioni e la eventuale documentazione accessoria, di cui al precedente art. 6, la Commissione, dopo opportuno esame di esse oltre che di ogni altro documento ed informazione nel frattempo acquisiti, può confermare o modificare le proprie conclusioni, formulate ai sensi del precedente art. 4.

La decisione della Commissione è sottoscritta, depositata e notificata ai sensi del precedente art. 5.

Art. 8

Nel caso che gli aventi diritto abbiano richiesto la riunione della Commissione, ai sensi e per gli effetti del terzo comma del precedente art. 6, la Commissione fissa la riunione per la discussione finale.

La data della riunione è comunicata agli aventi diritto o al loro rappresentante legale personalmente e deve risultare da sottoscrizione da essi apostata, in segno di ricevuta, sull'originale della comunicazione conservato in Segreteria ovvero è comunicata, a mezzo di lettera raccomandata, consegnata alla posta 30 (trenta) giorni prima del termine fissato.

Art. 9

La riunione per la discussione finale è disciplinata dalle norme, di cui al precedente art. 2.

Uno dei Membri della Commissione è delegato dal Presidente a svolgere le funzioni di Relatore.

Il Relatore espone lo svolgimento sommario della istruttoria eseguita dalla Commissione; precisa gli atti ed i documenti acquisiti nel corso della istruttoria ed illustra i presupposti, le motivazioni e le conclusioni, cui la Commissione è pervenuta anche in base a tutte le indicazioni fornite dagli aventi diritto.

Successivamente il Presidente dà la parola agli aventi diritto o al loro rappresentante legale e, qualora richiesto, anche ad uno o più degli esperti fiduciari.

Sono consentite repliche da parte del Relatore e degli aventi diritto o del loro rappresentante legale o dei loro esperti fiduciari. Agli aventi diritto o al loro rappresentante legale è consentita, in ogni caso, l'ultima replica.

Gli interessati, durante la riunione, possono presentare alla Commissione brevi memorie a sostegno delle circostanze dedotte ed illustrate nella discussione.

Art. 10

Entro 60 (sessanta) giorni dalla discussione la Commissione deposita nella Segreteria, sottoscritte dal Presidente, da ciascun Membro e dal Segretario, le proprie conclusioni motivate definitive su tutti i punti avanzati nelle richieste degli aventi diritto, indicando gli imperti riconosciuti indennizzabili per ciascun cespite patrimoniale aziendale, nonché l'importo globale definitivo dell'indennizzo ammesso.

Art. 11

Le conclusioni definitive della Commissione sono notificate per esteso agli aventi diritto, ai sensi del precedente articolo 5.

Art. 12

Il presente decreto entra immediatamente in vigore, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala ed inserito nella Raccolta delle Leggi e Decreti dello Stato.

Mogadiscio, 1 Marzo 1971.

IL PRESIDENTE
del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO
SUPREMO 4 Marzo 1971, n. 88.**

Nomina della Commissione delle Imprese Nazionalizzate.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO RIVOLUZIONARIO SUPREMO**

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969, e la Legge 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTA la Legge 7 Maggio 1970, n. 87;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo del 1 Marzo 1971, che disciplina i poteri ed il funzionamento dell'la Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate, alla quale sono demandati i compiti e le attività dei comitati, di cui all'art. 3 della Legge 7 Maggio 1970, n. 26;

RITENUTO quanto previsto dall'Art. 4 della Legge 7 Maggio 1970, n. 26; relativamente alla emanazione delle norme per l'applicazione della Legge predetta;

DECRETA:

Art. 1

La Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate è composta dai seguenti Membri:

1. Dr. Ahmed Mohamed Mohamud, Segretario di Stato alla Pianificazione.
2. Ten. Col. Ahmed Mohamud Farah, Segretario di Stato all'Industria e Commercio.
3. Dr. Ibrahim Megag Samantar, Segretario di Stato alle Finanze.
4. Dr. Abdurahman Nur Herzi, Governatore della Banca Nazionale Somala.
5. Dr. Mohamud Iusuf Weirah, Segretario.

Art. 2

La Commissione Economica per le Imprese Nazionalizzate provvederà, con suo provvedimento, a disciplinare il proprio funzionamento interno.

Art. 3

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Democratica Somala ed inserito nella Raccolta delle Leggi e Decreti dello Stato.

Mogadiscio, li 4 Marzo 1971.

IL PRESIDENTE

del Consiglio Rivoluzionario Supremo
Gen. Div. Mohamed Siad Barre

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE

29 Marzo 1971, n. 89.

Determinazione prezzo di vendita al pubblico di sigarette di produzione Bulgare.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTA la Legge del 21 Ottobre 1969, n. 1;

VISTA l'Ordinanza n. 18 del 30 Luglio 1955 sui tabacchi e fiammiferi;

CONSIDERATA la necessità di determinare il prezzo di vendita al pubblico delle sottoelencate sigarette di produzione della Bulgaria;

DECRETA:

Art. 1

Il prezzo di vendita al pubblico delle sottoelencate sigarette di produzione della Bulgaria è fissato come segue:

Sigarette Kom K.S. Filter — Sh. So. 100/- al Kg. o Mille sigarette
— pari a Sh. So. 0,10 la sigaretta;

Sigarette Luna K.S. Filter — Sh. So. 100/- al Kg. o Mille sigarette
— pari a Sh. So. 0,10 la sigaretta;

Sigarette Seven's Filter — Sh. So. 100/- al Kg. o Mille sigarette
— pari a Sh. So. 0,10 la sigaretta.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore il 1° Aprile 1971.

Mogadiscio, li 29 Marzo 1971.

IL SEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE

Ibrahim Megag Samanler

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 54.

Mogadiscio, li 31 Marzo 1971.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMUD ISSE SALWE

DECRETO DEL SEGRETARIO DI STATO AI LAVORI PUBBLICI

3 Aprile 1971, n. 90.

Concessione e conseguente libera disponibilità di area di terreno demaniale a favore della Signora Salma Kaliffa Abdulcadir Issa.

IL SEGRETARIO DI STATO

VISTA la Prima Carta della Rivoluzione del 21 Ottobre 1969;

VISTO l'assetto giuridico della Repubblica Democratica Somalia Legge n. 1 in data 21 Ottobre 1969;

VISTO il D. P. R. 9 Gennaio 1967, n. 6;

VISTO l'Ordinanza n. 5 del 12 Aprile 1950;

VISTA la domanda in data 28 Novembre 1960, presentata dalla Signora Salma Kaliffa Abdulcadir Issa intesa ad ottenere in concessione a scopo edilizio un appezzamento di terreno demaniale sito in Mogadiscio — in villaggio Scibis — Ricade nella zona V Periferica;

CONSIDERATO che, l'avviso ad opponendum riguardante l'area di terreno richiesta è rimasto affisso a termini di Legge all'albo del Municipio di Mogadiscio, ed è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Somalia Suppl. n. 8 al n. 10 del 30 Ottobre 1968;

VISTO il progetto concernente la costruzione di un edificio in muratura che è stato approvato dalla Commissione Edilizia di Mogadiscio nella sua 24° seduta del 29 Ottobre 1968;

VISTE le bollette dell'Ufficio Tasse sugli Affari n. 118405 in data 5-11-1968 dell'importo di So. 304,75 e n. 18795 in data 29-3-1971 dell'importo di So. 609,50, con le quali la Signora Salma Kaliffa Abdulcadir Issa ha pagato in complessivo la somma di Sh. So. 914,25, quale prezzo di cessione dell'area di terreno richiesta in concessione a scopo edilizio;

CONSIDERATO che l'area di terreno richiesta di mq. 304,75, è stata consegnata alla Signora Salma Kaliffa Abdulcadir Issa come si rileva dal verbale redatto dal Servizio Tecnico Erariale in data 7 Novembre 1968;

VISTO il disciplinare di concessione edilizia e la planimetria che lo integra;

VISTO il verbale di accertamento in data 18-3-1971, dal quale risulta che la costruzione di cui al progetto approvato dalla Commissione Edilizia Municipale di Mogadiscio in data 29 Ottobre 1968 è stata realizzata conformemente al progetto stesso;

VISTO il nulla osta di abitabilità dello stabile costruito in Mogadiscio, in Villaggio Scibis, rilasciato dall'Amministrazione

Municipale di Mogadiscio con foglio n. 24149 di prot. in data 11 Marzo 1971;

CONSIDERATO che sono stati adempiuti tutti gli obblighi normalmente imposti per la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale a scopo edilizio;

DECRETA:

E' riconosciuta a favore della Signora Salma Kaliffa Abdulca-dir Issa la concessione e la conseguente libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 304,75, sito in Mogadiscio — in Villaggio Scibis.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1971.

IL SEGRETARIO DI STATO ai LL.PP.

Gen. Salad Gaveire Ghedie

VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 20.

Mogadiscio, li 5 Aprile 1971.

Il Magistrato ai Conti:

MOHAMUD ISSE SALWE

PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 812.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Dreiring - Werke KG, Fabbricanti e Commercianti con sede a Krefeld, Germania Occidentale, il giorno 29 Luglio 1970, alle ore 10,15, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «LADON» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Saponi, preparazioni per lavare, imbiancare e pulire per uso domestico» di propria fabbricazione e commercio della Società Dreiring - Werke KG.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1971.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 815.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Bracco Industria Chimica S.p.A., con sede a Milano, Italia, Via E. Folli, 50, il giorno 29 Luglio 1970, alle ore 10,40, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «HEPARFOLIN» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato direttamente sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Preparati farmaceutici di propria fabbricazione e commercio della Società Bracco Industria Chimica S.p.A.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1971.

(51)

p. Il Segretario di Stato
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 816.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Henkel & Cie GmbH, Società Germania con sede a Dusseldorf, Germania Occidentale, Henkelstrasse 67, il giorno 29 Luglio 1970, alle ore 10.15, ha validamente depositato presso il Mi.

nistero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «ATA» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Saponi e preparazioni per lavare, imbianchire e pulire per uso domestico» di propria fabbricazione e commercio della Società Henkel & C. ie GmbH.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1971.

(52)

p. Il Segretario di Stato
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 817.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società American Cynamid Company, Società organizzata ed esistente sotto le Leggi dello Stato di Maine, S.U.A., con sede a Wayne, New Jersey, S.U.A., il giorno 29 Luglio 1970, alle ore 11.00, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «AMCYM» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure dalla sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettere, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità, figurata fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Preparati farmaceutici costituiti da o contenenti antibiotici» di propria fabbricazione e commercio della Società American Cynamid Company.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1971.

(53)

p. Il Segretario di Stato
Dott. Mohamed M. Nur

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Dipartimento Industria — Sezione Brevetti

Certificato N. 7/36 - 813.

IL SEGRETARIO DI STATO

Omissis

CERTIFICA:

La Società Farmaceutici Italia, Società Italiana con sede a Milano, Italia, Largo Guido Donegani 1-2, il giorno 29 Luglio 1970, alle ore 10.40, ha validamente depositato presso il Ministero Industria e Commercio — Dipartimento I — Ufficio Brevetti — la domanda e gli altri documenti prescritti per ottenere la protezione nel Territorio della Somalia del marchio d'impresa sottodescritto:

«Il marchio è costituito nella parola: «LABOVIRAL» comunque scritta».

Detto marchio verrà applicato sui prodotti anzidetti sotto qualsiasi forma, etichetta, stampa, impressione diretta, rilievo o in qualsiasi altro modo conveniente e in qualsiasi colore.

Esso potrà essere accompagnato o no dalla ragione sociale della Ditta richiedente oppure da sigla della medesima. Potrà infine essere riprodotto su carta da lettera, buste, fatture, imballaggi e su altre carte di commercio o anche riprodotto mediante pubblicità figurata, fonica o di qualunque altro tipo.

Esso serve a contraddistinguere: «Prodotti chimici per uso igienico, preparazioni farmaceutiche e veterinarie» di propria fabbricazione e commercio della Società Farmaceutici Italia.

Mogadiscio, li 25 Marzo 1971.

(54)

p. Il Segretario di Stato
Dott. Mohamed M. Nur